

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 03/2019 DEL 11/02/2019

Indice Argomenti:

1. Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA - ULTERIORI CHIARIMENTI

1.1 Premessa

La disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria ha recentemente formato oggetto di diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, resi in risposta ai quesiti formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le precisazioni fornite hanno riguardato principalmente le seguenti tematiche:

- il divieto emissione per i dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria;
- il contenuto della fattura elettronica;
- l’emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione del documento;
- la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi per carburanti;
- le operazioni con soggetti esteri;
- la conservazione e consultazione delle fatture elettroniche;
- le attività di controllo.

1.2 Esoneri e divieto di fatturazione elettronica

Il Legislatore ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (operatori sanitari in genere, quali medici, farmacisti, analisti, ecc.) **non possono emettere fatture elettroniche** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che tale divieto ha carattere assoluto e trova quindi applicazione anche nel caso in cui il cliente neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Non sono stati, invece, previsti specifici divieti o esclusioni con riferimento ad altri dati da inviare, a cura di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, al Sistema Tessere Sanitaria (ad esempio, spese funebri).

Gli **altri esoneri** specifici riguardano:

- **i “forfetari” e i soggetti “minimi” in regime fiscale di vantaggio**; qualora costoro decidano di emettere la fattura elettronica, potranno indicare il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta fiscale;
- **i contribuenti “no profit”** che applicano il regime di cui alla Legge 398/1991, con volume di attività commerciale non superiore ad euro 65.000 nell'anno precedente;
- **i beneficiari della dispensa dagli obblighi di fatturazione**, quali ad esempio gli agricoltori, per i quali gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.

1.3 Contenuto della fattura elettronica

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che non sono cambiate le regole e quindi la data di fattura è la data di effettuazione operazione, salvo che si tratti di fattura differita.

Ad esempio, nell'ipotesi di un'operazione posta in essere il 31 marzo 2019, la relativa fattura – anche se inviata successivamente al Sistema di Interscambio, quindi a partire dal mese di aprile 2019 – deve sempre riportare la data di effettuazione dell'operazione (31 marzo 2019).

Diversamente, in caso di fattura differita, le cui disposizioni e modalità di compilazione non sono variate, la data del documento è quella di emissione della fattura elettronica, poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei documenti di trasporto che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che:

- il numero REA non è un elemento obbligatorio della fattura elettronica, non essendo previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- i campi della sezione “cessionario/committente” devono essere compilati inserendo la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente comuni-

STUDIO BELCASTRO

cherà al fornitore, anche se il Sistema di Interscambio non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori. Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo Codice Fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, ne consegue che sta operando l'acquisto del bene/servizio al di fuori dell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione;

- le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972 – così come le autofatture per omaggi e autoconsumo – devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD01”, in quanto i documenti con codice “TD20” sono solo quelli relativi alle fatture di cui all'art. 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997. Sul punto, si rammenta quanto precisato dalla C.M. 13/E/2018, ovvero che l'art. 17, co. 5 e 6, e l'art. 74, co. 7 e 8, del D.P.R. 633/1972 possono essere assolti tramite un documento da emettere in formato elettronico, che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione, oppure mediante l'annotazione effettuata ai sensi degli artt. 23 o 24 del D.P.R. 633/1972 nonché, ai fini della detrazione, dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972;
- non ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle codifiche “TD01-fattura”, “TD02-acconto/anticipo di fattura”, “TD03-acconto/anticipo su parcella” e “TD06-parcella”, in quanto fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili sotto la più generica voce “fattura”, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell'informazione e dei servizi;
- nelle fatture elettroniche dello studio associato tra professionisti iscritti a casse previdenziali differenti (ad esempio, commercialisti e consulenti del lavoro), è possibile inserire il riferimento a più casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco “Cassa previdenziale”;
- se il contribuente forfetario decide di aderire alla fatturazione elettronica al Sistema di Interscambio, deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata oppure il codice identificativo univoco di sette cifre;
- l'asilo nido può intestare la fattura elettronica a uno dei due genitori, potendo inserire il codice fiscale dell'altro genitore in un campo a descrizione libera;
- nel caso di utilizzo di sconti, è possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”); in tale ipotesi il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto, che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

L'Agenzia delle Entrate si è, inoltre, soffermata sull'indicazione della valuta monetaria nella fattura elettronica, in quanto nel tracciato XML della stessa, all'interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

La base imponibile e l'IVA devono essere espresse con arrotondamento al centesimo di euro: conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti, il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere necessariamente “EUR”.

I valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta>, devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionale, euro).

Qualora s'intenda inserire nel file XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che si potrebbero utilizzare alternativamente:

STUDIO BELCASTRO

- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> per riportare l'importo nella divisa indicata);
- i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

1.4 Emissione e trasmissione della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni.

Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data del 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA mensile, ovvero entro il 16 maggio 2019 in caso di contribuente trimestrale.

Diversamente, se il contribuente mensile trasmette tale fattura dal 17 febbraio 2019 – o, nel caso del soggetto trimestrale, dal 17 maggio 2019 – trovano applicazione le sanzioni ridotte dell'80%.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero

L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria oppure elettronica certificata nei primi giorni del 2019, possono essere analogiche: conseguentemente, se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019, potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha pure chiarito che:

- un artigiano (officina meccanica, giardiniere, ecc.) può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee, come ha fatto sino al 31 dicembre 2018, senza emettere per loro le fatture elettroniche, salvo che il cliente privato non richieda la fattura. In questo caso, occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente;
- il contribuente in regime forfetario, che fornisce ai propri fornitori l'indirizzo di posta elettronica certificata o il codice destinatario, può continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo;
- il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all'accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società;
- nell'ipotesi di emissione di numerose fatture al giorno, ferma restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile, poi, inviare al Sistema di Interscambio tutte le fatture del giorno in un unico file zip. In caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente, è ammissibile emettere un “lotto” di fatture;
- l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria non comporta modifiche nella gestione dei documenti riepilogativi per fatture d'importo non superiore ad euro 300. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture, il documento riepilogativo è previsto per la registrazione di più fatture emesse o ricevute;

STUDIO BELCASTRO

- l'acquisto di prodotti da un fornitore agricolo in regime agevolato, da parte di un operatore IVA obbligato alla fattura elettronica, comporta il dovere di quest'ultimo cliente di emettere una fattura elettronica, utilizzando la tipologia "TD01", per conto dell'agricoltore venditore;
- le note di variazione con la sola esposizione dell'IVA possono essere emesse, in formato elettronico, utilizzando il tipo documento "Fattura semplificata";
- il Sistema di Interscambio scarta le fatture elettroniche duplicate.

L'Agenzia delle Entrate ha ancora precisato che – fermo restando che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti e stabiliti, non esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima rappresenta l'unico documento fiscalmente rilevante – nulla vieta di rilasciare una copia analogica della stessa, anche se ogni operatore IVA può agevolmente e in qualsiasi momento consultare nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" tutte le copie conformi all'originale delle fatture elettroniche emesse e ricevute (o messe a disposizione dal Sistema di Interscambio) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

E' stato anche affermato che, fermi i tempi legislativamente fissati per l'emissione delle fatture elettroniche, le parti sono libere di concordare l'anticipazione di una copia del documento inviato tramite Sistema di Interscambio: tuttavia, anche in questa ipotesi, il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.

Nel caso di copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via e-mail ad un privato (non soggetto passivo IVA), l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile e consigliabile riportare una specifica dicitura, come, ad esempio, "copia analogica della fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio".

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, fermi restando i chiarimenti già forniti in passato, dal 1° gennaio 2019 la fattura "accompagnatoria", secondo la regola generale, può essere solo elettronica.

Rimane la possibilità, in ipotesi di fatturazione "differita", di far accompagnare i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione: d.d.t., bolla doganale, ecc..

Relativamente alla prossima entrata in vigore dell'obbligo dell'invio dei corrispettivi, dal 1° luglio 2019 per i soggetti IVA con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, l'Amministrazione Finanziaria ha osservato che – qualora non sia prevista un'espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, e fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente – sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi, in base all'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015 e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica, come la ricevuta fiscale.

1.4.1. Emissione della fattura per conto di terzi

E' stato confermato che l'impresa di viaggi organizzatrice/tour operator deve compilare la fattura elettronica ordinaria (tipo documento "TD01"), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria.

L'emissione della fattura per conto di terzi non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima ha ricordato che, per la compilazione della fatturazione elettronica, nel campo 1.2 "Dati relativi al cedente/prestatore" (fornitore) devono essere inseriti i dati di chi emette la

STUDIO BELCASTRO

fattura, dunque il tour operator: nel campo 1.4 “Dati relativi al cessionario/committente” (cliente), devono essere riportati i dati del tour operator, mentre nel campo 1.6 “Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore”, occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nei casi di self-billing – cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi – il Sistema di Interscambio, siccome si limita a fare il “postino” di fatture, non controlla che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente/prestatore.

Conseguentemente, le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell'agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il Sistema di Interscambio consegna la fattura all'indirizzo telematico (posta elettronica certificata o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico dell'agenzia di viaggi intermediaria, il Sistema di Interscambio consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio, il proprio indirizzo PEC o codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso, per rispettare quanto previsto dal D.M. 340/1999, il tour operator deve comunicare all'agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite e-mail o altro strumento ritenuto utile) il duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sistema di Interscambio).

Considerazioni analoghe sono state sviluppate con riferimento al venditore porta a porta con partita IVA: la fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante, per conto del venditore, e il Sistema di Interscambio consegna all'indirizzo riportato nella fattura elettronica, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l'indirizzo telematico sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Una copia conforme all'originale della fattura elettronica, elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio, sarà sempre presente nella sezione “Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore e del cessionario/committente.

1.4.2. Emissione da parte del cliente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

La norma stabilisce che sono esonerati dalle disposizioni sulla fattura elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non eccedente l'ammontare di euro 65.000.

In caso di superamento di tale limite, questi contribuenti assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate – nel corso dell'incontro del 15 gennaio 2019 – ha precisato, con riferimento allo specifico caso dell'Associazione Sportiva Dilettantistica che:

- a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, sono riscontrabili, nell'area riservata dell'Associazione, le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano;
- il cessionario/committente predisporrà una fattura elettronica (tipo documento “TD01”), riportando gli estremi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica – partita IVA e altri dati anagrafici –

STUDIO BELCASTRO

nella sezione “cedente/prestatore” e i propri estremi nella sezione “cessionario/committente” e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica, occorrerà scegliere “CC”, in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione della fattura, che risulterà “attiva” per l’Associazione Sportiva Dilettantistica e “passiva” per il proprio cliente titolare di partita IVA.

- L’Amministrazione Finanziaria ha, altresì, osservato che il D.L. 119/2018, come anticipato, prevede che l’Associazione Sportiva Dilettantistica assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia la stessa Associazione ad emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento “TD01”), esponendo l’IVA nel documento, e non il riferimento al reverse charge.
- L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 398/1991, e nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, possono avvalersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, pur essendo normativamente esonerati.

1.5 Ricezione della fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di attività articolata in più punti di consegna (ad esempio, supermarket), è possibile avere più canali di ricezione – indirizzi di posta elettronica certificata o codici del Sistema di Interscambio – ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.

La medesima osservazione è stata formulata con riguardo al Gruppo IVA, che rappresenta un operatore unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

- le fatture emesse dal Gruppo devono riportare, nella sezione cedente/prestatore, la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile;
- le fatture ricevute dal Gruppo devono indicare, nella sezione cessionario/committente, la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.

In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha pure chiarito che:

- un ente non commerciale, esercente attività istituzionale e commerciale (bar, cinema, ecc.) può trattare le fatture, per fini esclusivamente istituzionali e per quelli unicamente commerciali, separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, tutte le fatture – sia quelle con partita IVA che quelle con Codice Fiscale numerico dell’ente – saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il suggerimento dell’Amministrazione è quello di trattare tutte le fatture passive come elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
- una Pubblica Amministrazione può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici;
- l’associazione non profit che svolge anche attività commerciale può decidere di ricevere e gestire le fatture passive analogicamente oppure elettronicamente;

STUDIO BELCASTRO

- la parrocchia, in possesso del solo Codice Fiscale, che svolge esclusivamente attività istituzionale è un consumatore finale, al quale va rilasciata, con riferimento ad ogni operazione di acquisto, una fattura analogica;
- la Onlus con solo codice fiscale non può registrare l'indirizzo telematico, ma può ricevere, in ogni caso, le fatture elettroniche, comunicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un codice destinatario;
- la Onlus con codice fiscale e partita IVA comunica al fornitore il codice fiscale se effettua l'acquisto per fini istituzionali e la partita IVA se agisce in veste commerciale.

È stato, inoltre, confermato che:

- il cessionario/committente che riceve una fattura differita emessa nei primi 15 giorni di febbraio, per operazioni effettuate nel mese di gennaio, può detrarre l'IVA corrispondente nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- le fatture da ricevere possono riportare anche il solo indirizzo di residenza del cessionario/committente, e non anche quello della sede dell'attività, con l'effetto che l'Agenzia delle Entrate non può contestare l'inerenza del costo.

L'Amministrazione Finanziaria ha formulato alcune precisazioni secondo le quali il diritto alla detrazione può essere esercitato anche in relazione alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccettuate quelle relative all'anno precedente.

Ad esempio, una fattura relativa al 2018, ricevuta e registrata dal cliente mensile il 5 marzo 2019, potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e, quindi, dal 16 aprile 2019.

Diversamente, l'IVA esposta in una fattura emessa e ricevuta nel 2018, ma registrata il 23 gennaio 2019, concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

L'Agenzia delle Entrate ritiene inoltre corretto interpretare tale disposizione nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo.

In tale sede, è stato, tuttavia, sottolineato che, a fronte della possibilità di detrarre l'imposta, restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese.

1.6 Detrazione IVA e deduzione spese per carburanti

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la detrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la deduzione dei costi di acquisto dei carburanti, non è sufficiente utilizzare le ricevute di pagamento dei distributori, ma è necessaria anche l'acquisizione della fattura elettronica.

È possibile per il gestore del distributore emettere la fattura differita riepilogativa.

E' stato, inoltre, precisato che il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.

Relativamente all'indicazione della targa del veicolo, l'Amministrazione Finanziaria ha richiamato i chiarimenti resi con la C.M. 8/E2018, secondo cui la norma non individua, tra gli

8

STUDIO BELCASTRO

elementi obbligatori della fattura, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come, invece, previsto per l'abrogata "scheda carburante".

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 la targa non dovrà necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento di tale elemento, laddove utile ai fini di altre imposte, nel campo "AltriDatiGestionali", secondo le specifiche tecniche disponibili nell'area tematica del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018, qualora la cessione del carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a quest'ultima data) e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento – effettuato utilizzando uno degli strumenti individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 – ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA.

Nel caso di pagamento con mezzo tracciabile a cui non abbia fatto seguito l'emissione della fattura elettronica, ad esempio a causa della temporanea assenza dell' esercente dell'impianto di distribuzione, è possibile procedere all'emissione dell'autofattura, tenendo altresì conto di quando specificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in virtù del quale:

- il cessionario/committente trasmette l'autofattura al Sistema di Interscambio, compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati;
- la trasmissione dell'autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

1.7 Operazioni con soggetti esteri

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, in primo luogo, che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

In tale sede, è stato, inoltre, osservato che, per le operazioni nei confronti di soggetti comunitari, l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e la trasmissione al Sistema di Interscambio con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. esterometro), ma non i modelli INTRA.

Restano in vigore le semplificazioni sui modelli INTRA2, introdotte con le disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017.

Nel caso degli acquisti comunitari ed extracomunitari, i dati delle fatture passive devono essere trasmessi con l'esterometro.

La presentazione di quest'ultimo, peraltro, non comporta l'esonero dall'invio degli elenchi riepilogativi Intrastat, ove dovuti.

È stato anche precisato che il documento prodotto al momento dell'estrazione da un deposito IVA di beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, dovrà essere trasmesso come fattura elettronica (tipo documento "TD01") al Sistema di

STUDIO BELCASTRO

Interscambio e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione, sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente.

A questo proposito, si ricorda che la fattura elettronica per l'estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le fatture ai turisti extracomunitari (c.d. tax free), emesse utilizzando la piattaforma Otello, non occorre inviare la comunicazione "esterometro", né trasmettere nuovamente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio: nella sezione "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall'operatore IVA residente o stabilito.

Nella particolare ipotesi dell'azienda agrituristica con clienti stranieri, l'Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che devono essere osservati esclusivamente gli obblighi previsti dalla normativa nazionale, consistenti nella certificazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

1.8 Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli eventuali allegati della fattura elettronica, trasmessi al Sistema di Interscambio, sono anch'essi soggetti all'obbligo di conservazione secondo le disposizioni previste per la fattura che li contiene e richiama.

L'Amministrazione Finanziaria ha confermato quanto previsto dalle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), secondo cui, in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al soggetto produttore superando, così, una risalente prassi dell'Agenzia delle Entrate.

È stato, inoltre, ribadito che è possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad esempio, Agenzia delle Entrate – attualmente utilizzabile soltanto per le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio – e società privata che presta il servizio): è stato pure precisato che il servizio dell'Amministrazione Finanziaria non è subordinato alla firma digitale della fattura elettronica.

L'Agenzia ha inoltre precisato che il contribuente forfetario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche: quindi, è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o mediante posta elettronica certificata, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico.

Sul punto, è stato anche rammentato che l'operatore forfetario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia delle Entrate – a norma sia sotto il profilo civilistico (art. 2220 c.c.) che fiscale – indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo, sarà sicuro che le proprie fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.

La conservazione elettronica è, infatti, garantita per 15 anni, anche nel caso di chiusura della partita IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche – al quale non sarà possibile delegare un soggetto terzo – sarà reso disponibile nel secondo semestre 2019, previa adesione dell'utente, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 524526/2018.

1.9 Attività di controllo

In assenza di adesione al servizio di consultazione dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima – dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale (testa e piede della singola fattura).

L'Amministrazione Finanziaria continuerà ad effettuare i controlli incrociati – come sinora avvenuto con i dati dello spesometro – con i dati che memorizzerà, anche qualora dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2018

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattura

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2019

Venerdì 1

- **Iva** – Termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso iva relative al credito maturato nell'anno precedente

Mercoledì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione (senza versamento) dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione del Tfr maturato per l'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della IV rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
 - **Inail** – Versamento del saldo dei premi dovuti per l'anno precedente e dell'acconto dei premi dovuti per l'anno in corso
-
- **Inail** — **Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto cartaceo

 - **Inail** – Comunicazione dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte

 - **Iva di gruppo** – **Mod. Iva 26** - Presentazione della dichiarazione di volersi avvalersi delle disposizioni previste per la compensazione dell'imposta tra le società dello stesso gruppo

 - **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante l'anno precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Mercoledì 20

STUDIO BELCASTRO

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** - Versamento contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Inps** – Dichiarazione di responsabilità per richiedere la riduzione dell'aliquota dei contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG/CIGS)
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” cessioni intracomunitarie di beni e servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di beni – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 200 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di servizi effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 100 mila Euro

Mercoledì 28 (giorno fisso)

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio)

STUDIO BELCASTRO

da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Mercoledì 28 (scadenze di fine mese)

- **Iva – Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al IV trimestre (per i contribuenti trimestrali)
- **Spesometro** – Invio telematico dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (per i contribuenti mensili) ed al IV trimestre (per i contribuenti trimestrali) (**adempimento annullato per il 2019**) (**termine rinviato per il solo 2019 al 30 aprile**)
- **Spesometro** – Invio telematico "su opzione del contribuente" dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative al II semestre dell'anno precedente (per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali) (**adempimento annullato per il 2019**) (**termine rinviato per il solo 2019 al 30 aprile**)
- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali) (**termine rinviato per il solo 2019 al 30 aprile**)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di gennaio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di dicembre
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della prima rata bimestrale (gennaio-febbraio) e pagamento del saldo annuale (anno in corso) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Abilitazione alla trasmissione telematica** – Presentazione delle domande di abilitazione all'utilizzazione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti facoltati a tale operazione

STUDIO BELCASTRO

- **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante il trimestre precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d’accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d’immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (appare opportuno ricordare che trattandosi di un mese di 28 giorni – o 29 come negli anni bisestili - la scadenza effettiva slitta, rispettivamente, al prossimo giorno 2 o 1 marzo)
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)